




REGOLAMENTO COMUNALE SULL'EROGAZIONE DI INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, DELLO SFRUTTAMENTO DELLE ENERGIE RINNOVABILI E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE



del 13 giugno 2022



TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE.....	3
Art. 1	Scopo.....	3
Art. 2	Beneficiari	3
Art. 3	Autorità competenti	3
Art. 4	Campo di applicazione.....	3
Art. 5	Finanziamento	4
Art. 6	Versamento.....	4
TITOLO II	PROCEDURA E CONDIZIONI PER L'INCENTIVAZIONE	4
Art. 7	Procedura e condizioni di incentivazione	4
TITOLO III	INCENTIVI.....	5
Art. 8	Sostituzione impianto riscaldamento ad olio combustibile o elettrico diretto	5
Art. 9	Istallazione di un impianto solare termico o di un impianto solare fotovoltaico	6
Art. 10	Istallazione di batterie di accumulo abbinata ad impianti fotovoltaici	6
TITOLO IV	INCENTIVI PROMOZIONE MOBILITÀ SOSTENIBILE	6
Art. 11	Abbonamenti trasporti pubblici – Abbonamenti Arcobaleno.....	6
Art. 12	Biciclette elettriche	6
Art. 13	Autoveicoli elettrici	7
Art. 14	Installazione di stazioni di ricarica domestiche per veicoli elettrici	7
Art. 15	Acquisto di benzina alchilata.....	8
TITOLO V	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	8
Art. 16	Sospensione o annullamento degli incentivi	8
Art. 17	Diritto sussidiario.....	8
Art. 18	Contestazioni	8
Art. 19	Entrata in vigore.....	9



Richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) del 22 giugno 1979;
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- la Legge federale sull'energia (Lene) del 30 settembre 2016;
- l'Ordinanza federale sull'energia (OEn) del 1° novembre 2017;
- il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014;
- il piano d'azione contenuto nel Piano Energetico Comunale del 1° dicembre 2016;
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021;

il Consiglio comunale di Cademario dispone quanto segue:

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento disciplina i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali per il finanziamento e la promozione di misure realizzate sul territorio comunale volte a incentivare l'efficienza energetica, favorire lo sfruttamento di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

Art. 2 Beneficiari

¹ Gli incentivi finanziari destinati alla promozione dell'efficienza energetica e all'utilizzo di energie rinnovabili sono concessi ai proprietari di edifici riscaldati, ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Cademario e variano a seconda del tipo di intervento.

² Gli incentivi finanziari destinati alla promozione delle mobilità sostenibile, sono destinati ai cittadini domiciliati nel Comune di Cademario.

Art. 3 Autorità competenti

¹ L'applicazione del presente Regolamento è di competenza del Municipio che può delegare ai servizi dell'amministrazione.

² Nell'ambito dell'applicazione del presente Regolamento, il Municipio può avvalersi della collaborazione dei preposti Servizi dell'amministrazione cantonale, di enti e specialisti esterni.

³ In particolare, è competenza del Municipio:

- a) emanare le decisioni di concessione degli incentivi;
- b) definire le tipologie di intervento e i rispettivi importi, tramite delle Ordinanze di applicazione concernenti l'erogazione degli incentivi a favore dei vari ambiti e in funzione del credito stazionato;
- c) regolare, con eventuali Ordinanze di applicazione, i dettagli e le modalità dell'assegnazione e della determinazione dell'ammontare degli incentivi nei vari campi di applicazione del presente Regolamento;
- d) pubblicare a scopo divulgativo le caratteristiche e i dati tecnici, in forma anonima, concernenti gli oggetti che hanno beneficiato degli incentivi.

Art. 4 Campo di applicazione

¹ Nel limite della disponibilità dei crediti inseriti annualmente a preventivo specificatamente a questo scopo, il Comune di Cademario riconosce degli incentivi finanziari nei seguenti settori:

- a) interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
- b) nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;
- c) impianti per la produzione di calore o elettricità efficienti e/o energia rinnovabile;
- d) analisi energetiche su edifici esistenti;



e) soluzioni per una mobilità efficiente e sostenibile.

² I dettagli specifici di ogni singola misura di incentivazione sono descritti, oltre che nel presente Regolamento anche nella rispettiva Ordinanza.

³ Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di misure obbligatorie a norma di legge.

⁴ Misure incentivate divenute obbligatorie a norma di legge decadono con l'entrata in vigore della relativa regolamentazione legislativa.

Art. 5
Finanziamento ¹ Il credito annuo complessivo destinato agli incentivi è di principio determinato, in sede di preventivo comunale, in relazione all'utilizzo previsto dal Fondo energie rinnovabili (FER). Quest'ultimo può essere utilizzato per il finanziamento totale o parziale degli incentivi.

² In caso di esaurimento del credito annuo previsto, le richieste pervenute vengono messe in lista di attesa. La relativa decisione di contributo viene emessa appena disponibile il credito per l'anno successivo.

³ Il Comune, in funzione dell'evoluzione delle condizioni quadro, del proprio bilancio energetico e della propria disponibilità finanziaria, si riserva la facoltà di rinunciare all'erogazione di uno o più incentivi contemplati nel presente Regolamento.

Art. 6
Versamento Le modalità di versamento degli incentivi concessi sono fissate nella relativa Ordinanza municipale.

CAPITOLO II - PROCEDURA E CONDIZIONI PER L'INCENTIVAZIONE

Art. 7
Procedura e condizioni di incentivazione ¹ La procedura per l'ottenimento degli incentivi è avviata mediante la compilazione di un formulario da inoltrare al Municipio.

² La procedura per la richiesta di incentivi è definita in modo dettagliato nella relativa Ordinanza municipale.

³ Il Municipio può richiedere informazioni supplementari, una volta verificati gli aspetti di sua competenza e la relativa copertura finanziaria e fissare delle condizioni per l'ottenimento dell'incentivo.

⁴ In caso di mancata osservazione delle condizioni, dei termini e delle scadenze indicati, il Municipio può negare il versamento del credito annuo complessivo destinato agli incentivi.

⁵ Nel caso in cui un incentivo sia stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche o in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione dell'incentivo versato.

⁶ Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera su edifici o terreni/impianti situati entro i confini del territorio comunale. In caso di esecuzione da parte di ditte e/o imprese con sede non in Svizzera il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

⁷ La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro delle stesse. Fa stato la data di ricezione della richiesta, completa di tutti i giustificativi.

⁸ Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi necessari.



⁹ Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio dei lavori.

¹⁰ Il diritto agli incentivi decade se la richiesta di incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata al Municipio entro i termini definiti nell'Ordinanza municipale.

¹¹ Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.

CAPITOLO III - INCENTIVI

Art. 8
Sostituzione impianto riscaldamento ad olio combustibile o elettrico diretto

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

² Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con olio combustibile a uso principale in edifici residenziali esistenti.

³ L'importo concesso ammonta al 50% del contributo erogato in via definitiva dal Cantone, ritenuto un importo massimo di CHF 1'500.00 per edificio.

⁴ La promessa di concessione (richiesta preliminare) dell'incentivo, con scadenza al 31 dicembre dell'anno successivo, viene rilasciata su istanza scritta del richiedente e previo presentazione della decisione di concessione dell'incentivo cantonale cresciuta in giudicato.

Art. 9
Installazione di un impianto solare termico o di un impianto solare fotovoltaico

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri definiti negli artt. 20 – 26 del Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29.04.2014.

³ L'importo concesso ammonta al 25% del contributo erogato in via definitiva dal Cantone, ritenuto un importo massimo di CHF 1'000.00 per edificio.

⁴ La promessa di concessione (richiesta preliminare) dell'incentivo, con scadenza al 31 dicembre dell'anno successivo, viene rilasciata su istanza scritta del richiedente e previo presentazione della decisione di concessione dell'incentivo cantonale cresciuta in giudicato.

Art. 10
Installazione di batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano batterie di accumulo abbinata a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete, su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. L'installazione di capacità di accumulo supplementare ha diritto all'ottenimento dell'incentivo a partire da 4 kWh di capacità utile supplementare.

² L'importo concesso corrisponde ad un contributo di CHF 500.00 per batteria e per edificio.

³ La promessa di concessione (richiesta preliminare) dell'incentivo, con scadenza al 31 dicembre dell'anno successivo, viene rilasciata su istanza scritta del richiedente, previa presentazione della scheda tecnica e del preventivo della batteria che si intende posare.



CAPITOLO IV - INCENTIVI PROMOZIONE MOBILITÀ SOSTENIBILE

Art. 11
Abbonamenti trasporti pubblici –
Abbonamento Arcobaleno

¹ Possono beneficiare dell'incentivo finanziario per la promozione della mobilità sostenibile i cittadini domiciliati nel Comune.

² L'incentivo è concesso unicamente per i seguenti titoli di trasporto:

- a) **Comunità tariffale Arcobaleno**: abbonamenti mensili o annuali (seconda classe);
- b) **Ferrovie Federali Svizzere (FFS)**: abbonamento ½ prezzo, abbonamento seven25.

³ L'importo concesso ammonta:

- a) Per un abbonamento per adulti il 50% del prezzo di acquisto;
- b) Per un abbonamento per giovani fino a 25 anni (non compiuti) il 30% del prezzo di acquisto (fa stato l'età dell'acquirente al momento dell'acquisto).

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate il più presto possibile, in ogni caso entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla validità dell'abbonamento oggetto del sussidio secondo art. 11 cpv. 2.

Art. 12
Biciclette elettriche

¹ Possono beneficiare dell'incentivo per le biciclette elettriche i cittadini domiciliati nel Comune.

² L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a) la bicicletta elettrica deve essere nuova e acquistata in Svizzera presso rivendicatori ufficiali con sede in Svizzera;
- b) al richiedente è richiesta la documentazione (scheda tecnica, fattura a suo nome e ricevuta avvenuto pagamento) che attesti l'acquisto a titolo personale.

³ L'importo concesso ammonta al 20% del prezzo d'acquisto (IVA compresa), ritenuto un importo massimo di CHF 200.00 per bicicletta elettrica secondo l'art. 18 lett. a) e b) dell'Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)..

⁴ Il beneficiario non può rivendere la bicicletta elettrica entro i primi 3 anni dall'acquisto a persone non residenti a Cademario. In caso contrario, dovrà rimborsare una parte dell'importo, al Comune l'incentivo ottenuto secondo i seguenti criteri:

- a) vendita o donazione entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- b) vendita o donazione dopo un anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- c) vendita o donazione dopo 2 anni: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 3 mesi dalla data di acquisto. In caso di richiesta tardiva o di mancata produzione del giustificativo, la richiesta viene respinta.

Art. 13
Autoveicoli elettrici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo per autoveicoli elettrici i cittadini domiciliati nel Comune.

² L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a) acquisto del veicolo presso un rivenditore ufficiale con sede in Svizzera;
- b) nuovo autoveicolo elettrico;
- c) il nominativo del detentore del veicolo elettrico deve corrispondere al richiedente;
- d) il fabbricante del veicolo elettrico deve offrire una garanzia di almeno 2 anni;



- e) l'incentivo è concesso unicamente alla prima immatricolazione in Ticino di un'automobile mai immatricolata in precedenza, né in un altro Cantone né all'estero;
- f) l'incentivo è negato per immatricolazioni con targhe turistiche o di tipo "Z" (automobile non sdoganata);
- g) l'ottenimento dell'incentivo vincola il richiedente a mantenere l'automobile immatricolata a suo nome per un periodo di almeno 6 mesi;
- h) ogni richiedente (persona fisica o giuridica) può presentare al massimo una richiesta d'incentivo ai sensi del presente articolo ogni 5 anni.

³ L'importo concesso ammonta al 5% del prezzo d'acquisto (IVA compresa), ritenuto un importo massimo di CHF 1'000.00 per veicolo.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 3 mesi dalla data di prima immatricolazione.

Art. 14
Installazione
di stazioni di
ricarica
domestiche
per veicoli
elettrici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

² L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a) la stazione di ricarica deve essere fissata a muro o su di un supporto dedicato;
- b) la stazione di ricarica deve avere una potenza minima di 3kW ed essere conforme al Modo 3 o al Modo 4 della normativa IEC 61851-1;
- c) l'allacciamento alla rete elettrica deve essere eseguito a regola d'arte da un installatore elettricista.

³ L'importo concesso ammonta al CHF 250.00 per al massimo una stazione di ricarica fissa per beneficiario.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 3 mesi dalla data di collaudo.

Art. 15
Acquisto di
benzina
alchilata

¹ Possono beneficiare dell'sussidio i proprietari di beni immobili o titoli di diritti reali o altri diritti, che utilizzano benzina alchilata per attrezzi, apparecchi e macchina con motore a scoppio a 2 o 4 tempi.

² L'incentivo è concesso per un quantitativo massimo annuo di 10 litri per nucleo familiare.

³ L'importo concesso ammonta al CHF 2.50 per litro.

⁴ Il cittadino (persona fisica) che intende far valere il diritto di sussidio, deve presentare alla Cancelleria comunale l'originale della fattura, dello scontrino o della ricevuta di pagamento dai quali risulti il tipo di carburante acquistato e il quantitativo. Il sussidio è versato in contanti, immediatamente.

⁵ Le richieste devono essere fatte valere entro il 31 gennaio dell'anno successivo.



CAPITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16
Sospensione
o
annullamento
degli incentivi

Il Comune, in funzione dell'evoluzione delle condizioni quadro, del proprio bilancio energetico e della propria disponibilità finanziaria, si riserva la facoltà di rinunciare all'erogazione di uno o più incentivi contemplati nel presente Regolamento.

Art. 17
Diritto
sussidiario

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni delle Leggi e Regolamenti vigenti applicabili alla fattispecie.

Art. 18
Contestazioni

¹ Le contestazioni inerenti l'applicazione del presente Regolamento possono essere fatte oggetto di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni dalla notificazione.

² Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato a norma della Legge organica comunale.

Art. 19
Entrata in
vigore

A norma della Legge organica comunale (10 marzo 1987), il presente Regolamento entra in vigore con effetto 1° gennaio 2023, ritenuta l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Approvato dal Municipio con ris. mun. 84 del 14 febbraio 2022

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 13 giugno 2022

Approvato dalla Sezione enti locali con risoluzione no. 004245 dell'11 gennaio 2023